

Rapporto

numero

6292 R

Concerne

data

1° aprile 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 15 dicembre 2008 presentata nella forma generica da Angelo Paparelli e Boris Bignasca per la limitazione della durata delle cariche politiche

(v. messaggio 20 ottobre 2009 n. 6292)

1. Con l'iniziativa parlamentare generica del 15 dicembre 2008, i deputati Angelo Paparelli e Boris Bignasca chiedono di limitare a quattro il numero di legislature nelle quali si possa ricoprire la carica di membro del Consiglio di Stato o di membro del Municipio.

L'atto parlamentare riprende nella sostanza una proposta presentata il 4 giugno 2007 dallo stesso deputato Angelo Paparelli e finalizzata a introdurre un limite della durata della carica per i membri del legislativo e dell'esecutivo, sia a livello cantonale sia a livello comunale.

L'iniziativa del 4 giugno 2007 chiedeva inoltre di fissare un limite massimo di età (70 anni compiuti) per assumere tali cariche elettive.

Queste proposte sono state respinte nella seduta del 19 febbraio 2008 dal Gran Consiglio, che ha inteso seguire i suggerimenti della maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici contenuti nel rapporto del 31 gennaio 2008.

2. La questione relativa alla limitazione della durata delle cariche politiche era stata già affrontata dalla Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale, la quale, con il rapporto del 25 marzo 1986, era giunta alla conclusione che non vi fossero ragioni per introdurre una tale limitazione.

Come riportato nel messaggio in esame, il rapporto della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale ricordava come tra i 20 consiglieri di Stato che sono entrati in carica dopo il 1945 e hanno cessato l'attività entro il 1985, solo uno sia rimasto nel Governo per un periodo superiore ai quindici anni: si tratta del Consigliere di Stato Guglielmo Canevascini, rimasto in carica dal 1922 al 1959.

Le argomentazioni della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale sono state condivise dal Consiglio di Stato che le ha riprese nel messaggio n. 4341 del 20 dicembre 1994 concernente la revisione totale della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830, proponendo di non porre limitazioni al principio della rieleggibilità.

A titolo statistico, il messaggio del Consiglio di Stato ricorda inoltre come dei 55 membri del Governo in carica negli ultimi cento anni, ve ne siano solamente 4 che hanno superato il limite di quindici anni di carica governativa. In media, i 55 Consiglieri di Stato cui si fa riferimento, sono rimasti in carica poco più di otto anni e mezzo.

Per i Comuni - per i quali non sono stati raccolti dati sulla permanenza in carica dei municipali - è noto come vi siano diversi casi di sindaci e municipali che vantano una lunga permanenza negli organi esecutivi comunali.

Infine, per le autorità federali non esiste un limite di durata per ricoprire una carica politica mentre tali restrizioni figurano nella Costituzione di alcuni Cantoni, segnatamente i Cantoni di Obvaldo, Friburgo, Grigioni, Giura, Basilea Città e Basilea Campagna.

Per contro, le Costituzioni dei Cantoni di Svitto, Glarona, Neuchâtel e Ginevra stabiliscono in modo esplicito che la rielezione è sempre possibile.

3. Contrariamente alla posizione del Consiglio di Stato, la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici non condivide l'introduzione del principio di limitare la durata della carica per i membri degli esecutivi cantonale e comunali.

Come già discusso in occasione dell'esame dell'analogia iniziativa presentata il 4 giugno 2007 dal collega Paparelli, la maggioranza dei membri della Commissione reputa utile e necessario un ricambio generazionale nell'ambito delle cariche politiche, per offrire segnatamente ai giovani e a nuove forze in generale la possibilità di accedere agli esecutivi cantonale e comunali e quindi per poter contribuire attivamente alla preparazione ed elaborazione delle decisioni, dei progetti e delle politiche utili per lo sviluppo del Paese.

In particolare la maggioranza della Commissione è dell'avviso che, dopo quattro legislature, si possa e si debba lasciare il posto a forze nuove, capaci di meglio interpretare i cambiamenti della nostra società. Il ricambio dei membri delle autorità politiche, come giustamente si afferma nel messaggio in esame, permette certamente di portare nuove idee e nuovi impulsi all'attività governativa.

Un'eventuale limitazione della durata delle cariche pubbliche, a mente della Commissione, deve tuttavia essere decisa in ultima analisi dai cittadini elettori in occasione del rinnovo delle cariche politiche.

Tanto più che dai dati sopra riportati risulta chiaramente come il rischio di compromettere un ricambio più o meno regolare in seno al Consiglio di Stato sia piuttosto contenuto, se non inesistente.

Lo stesso discorso vale - pur non essendo materia dell'iniziativa in questione - per il legislativo cantonale, dove nelle ultime quattro legislature la situazione è stata la seguente:

nella legislatura 1995/1999	5 deputati hanno superato il quarto mandato
nella legislatura 1999/2003	6 deputati hanno superato il quarto mandato
nella legislatura 2003/2007	7 deputati hanno superato il quarto mandato
nella legislatura 2007/2011	4 deputati hanno superato il quarto mandato

Oltre il 90% dei deputati del Parlamento cantonale non hanno quindi mai superato il loro quarto mandato.

Nel complesso, la situazione a livello del governo cantonale, come pure del Parlamento, è soddisfacente e non pone problemi di sorta.

È vero che sul piano comunale vi sono alcune situazioni di sindaci o municipali presenti in Municipio da diverse legislature. È altrettanto vero e noto che a livello comunale è maggiore la difficoltà a reperire persone disponibili a occuparsi del Comune e a ricoprire la carica di municipale.

E, in ogni modo, la maggioranza dei deputati di questa Commissione ritiene che l'introduzione della limitazione richiesta dall'iniziativa ostacola comunque in modo non tollerabile e non giustificato la libertà di voto dei cittadini.

Del resto, il problema posto dall'iniziativa è stato in gran parte risolto dai differenti partiti che hanno ritenuto di regolamentare al loro interno la questione concernente la durata delle cariche pubbliche dei propri aderenti.

In particolare, il Partito liberale radicale, il Partito popolare democratico e il Partito socialista hanno stabilito nei propri statuti norme precise in merito alla limitazione della durata delle cariche.

L'art. 62 cpv. 1 dello Statuto cantonale del PLRT stabilisce che le cariche pubbliche di Sindaco, Municipale, Consigliere di Stato, Gran Consigliere, Consigliere Nazionale e Consigliere agli Stati sono limitate a 4 Legislature (per un massimo di 16 anni). Deroghe possono essere concesse unicamente in casi eccezionali per un'ulteriore legislatura dal Comitato cantonale per le cariche cantonali e federali e dall'assemblee sezionali per le cariche comunali.

L'art. 35 dello Statuto cantonale del PPD prevede che la durata delle cariche elettive di partito e politiche è limitata in linea di principio a 16 anni. Un'ulteriore candidatura per un nuovo periodo è subordinata al consenso, espresso a scrutinio segreto, dall'organo di partito competente per la nomina o designazione.

Infine, l'art. 17 dello Statuto del Partito socialista stabilisce che nessun eletto socialista, tanto a livello cantonale quanto a livello federale, può essere nuovamente ricandidato dopo 3 legislature consecutive. Su richiesta esplicita, il Congresso può concedere una deroga di una legislatura (massimo totale 16 anni).

Non risulta per contro che l'UDC Ticino, la Lega dei ticinesi e i VERDI abbiano stabilito limitazioni circa la durata delle cariche elettive. Se e quando lo riterranno, anche questi partiti potranno risolvere il problema della limitazione delle cariche pubbliche al loro interno.

Per le ragioni esposte, la maggioranza della Commissione chiede al Gran Consiglio di voler respingere l'iniziativa parlamentare 15 dicembre 2008 presentata nella forma generica dai deputati Angelo Paparelli e Boris Bignasca e mediante la quale si chiede di limitare a quattro il numero di legislature nelle quali si possa ricoprire la carica di membro del Consiglio di Stato o di membro del Municipio.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Giovanni Jelmini, relatore

Bacchetta-Cattori - Bergonzoli - Bonoli - Cavalli -

Corti - Garobbio - Ghisletta D. - Giudici - Krüsi -

Mellini - Righinetti